

Buche stradali quale tutela?

In caso di sinistro stradale causato da una buca cosa deve fare un cittadino per tutelarsi?

Chiamare subito i vigili in modo che venga redatto un verbale del sinistro occorso, in grado di provare quanto accaduto.

In caso di danni oltre che alle cose (al mezzo incidentato), anche alla persona, **chiamare anche il 118** o comunque recarsi presso un presidio ospedaliero di pronto soccorso entro le 48 ore successive al sinistro, se impossibilitati a recarsi prima.

Fotografare la buca e i danni riportati dal mezzo di cui si era alla guida.

Raccogliere testimonianze sul luogo dell'incidente in modo da avere una prova in più (oltre al verbale dei vigili) del nesso di causalità tra il sinistro occorso e la buca: in questi casi l'Ente proprietario della strada (comune, provincia, regione, etc.) è responsabile dei danni soltanto se la situazione di pericolo che ha causato il danno non era, al momento del fatto, nè visibile, né prevedibile.

L'Ente è, infatti, tenuto ad osservare il principio del "*neminem laedere*", che impone di mantenere le strade in condizioni tali da non costituire per l'utente un'insidia o un trabocchetto (deve essere effettuata una giusta manutenzione delle strade da parte dell'Ente proprietario della medesima).

Una volta effettuate queste procedure è bene inviare una denuncia all'Ente di competenza (Comune, Provincia, etc), per il tratto stradale dove è avvenuto il sinistro, in modo da evidenziare il fatto con annessa richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti.

Se la risposta alla denuncia è negativa, si può procedere con una messa in mora dell'Ente.

Solo in seguito si può tentare la procedura di mediazione per risolvere in via bonaria la controversia, e in extremis adire le vie legali per vedere riconosciuto il danno subito!

I tempi per richiedere il risarcimento del danno sono di 2 anni dall'evento dannoso, ma ogni lettera di denuncia, richiesta di risarcimento o messa in mora, interrompe i termini di prescrizione.

La Corte di Cassazione (Sentenza n. 27337/2008) ha stabilito che il risarcimento del danno per lesioni provocate da incidenti stradali è di 5 anni (invece che 2) anche se contro il responsabile del sinistro non sia stata proposta querela o non sia comunque iniziato un procedimento penale.

La succitata sentenza si basa su una nuova interpretazione dell'articolo 2947 del Codice Civile. Dunque sarebbero 2 anni, ma si estendono a 5 anche in caso di mancata querela.

Per avere maggiori informazioni e/o chiarimenti, o per avere una consulenza in merito puoi contattare il **PiT di Cittadinanzattiva** ai seguenti riferimenti:

Cittadinanzattiva

Sede Nazionale Via Flaminia,53-00196 Roma

Telefono 0636718555 lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,30-13,30

Fax 0636718333

Email pit.servizi@cittadinanzattiva.it